

# Somministrazione di lavoro

---

## Definizione

La disciplina della somministrazione di lavoro è contenuta nel Capo IV del D.Lgs. n. 81/2015.

La somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Il contratto di somministrazione coinvolge tre soggetti: - L'agenzia di somministrazione (o somministratore), che è il datore di lavoro - Il lavoratore dipendente (o somministrato), che è messo a disposizione dell'impresa utilizzatrice per svolgere la sua attività lavorativa - L'impresa utilizzatrice, che esercita il potere di direzione e controllo sulla prestazione lavorativa

### Il rapporto tra agenzia di somministrazione e azienda utilizzatrice

Il contratto di somministrazione, che può essere a tempo determinato o indeterminato (c.d. staff leasing), è stipulato in forma scritta e deve contenere: - gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore - il numero dei lavoratori da somministrare - l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate - la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi - il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori

L'azienda utilizzatrice si obbliga a comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicato ai propri dipendenti che svolgono le medesime mansioni, nonché rimborsare al somministratore oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati.

### Il rapporto tra agenzia di somministrazione e lavoratore

In caso di assunzione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato è fissata l'indennità mensile di disponibilità che viene corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi in attesa di missione; tale somma è esclusa dal computo di ogni istituto di Legge o di contratto collettivo.

In caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del contratto a tempo determinato, ma con esclusione delle disposizioni riguardanti le pause tra due rinnovi, il numero complessivo di contratti a termine e il diritto di precedenza. Inoltre, per particolari categorie di persone non è necessaria l'espressione di una causale per la stipula, la proroga o il rinnovo del tempo determinato oltre i 12 mesi.

#### Le comunicazioni obbligatorie

La società di somministrazione deve effettuare la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio dell'attività, quella di cessazione entro 5 giorni dalla chiusura del rapporto e quella di proroga/rinnovo entro 5 giorni.

L'utilizzatore è tenuto ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce, a comunicare alle RSA/RSUo, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

#### Il periodo di prova

Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova, vedi particolarità del CCNL, che, nei contratti a tempo determinato, deve rispettare i seguenti minimi: - per i contratti di durata fino a 6 mesi, varia tra i 2 e i 15 giorni - per i contratti dai 6 ai 12 mesi, può essere compreso tra i 2 e i 30 giorni

Il sopraggiungere di eventi come malattia, infortunio o congedo prolunga il periodo di prova.

#### Diritti del lavoratore somministrato

I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.